

DISEGNO DI LEGGE CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Oggetto

La presente legge modifica ed integra la legge regionale 1 maggio 1990 n° 17 e detta nuove disposizioni in materia di polizia locale comunale e provinciale nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2 Polizia locale

1. La polizia locale è la struttura amministrativa del comune e della provincia regionale, organizzata presso ciascun ente in Corpo, a cui sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 3.
2. La denominazione polizia municipale indicata dalla legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 è sostituita con "polizia locale comunale e provinciale".

Art. 3 Funzioni di polizia locale

Per funzione di Polizia Locale s'intende l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto di comportamenti che, in violazione di leggi e regolamenti, siano diretti a produrre danno o pregiudizio a soggetti giuridici ed alle cose, nonché di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate da leggi dello Stato o della Regione, o direttamente demandati da leggi dello Stato o della Regione ai Corpi di polizia locale comunale o provinciale.

Art. 4 Istituzione del Corpo di Polizia locale provinciale

1. Le province regionali istituiscono il Corpo di polizia locale uniformandosi ai principi e alle disposizioni della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 e successive modifiche ed integrazioni in, quanto compatibili, nonché alle disposizioni della presente legge.
2. A1 fine di dare attuazione al comma precedente le province regionali provvedono, nel rispetto del rapporto massimo di una unità di personale per ogni 15.000 abitanti residenti in ciascuna provincia, a riconvertire i profili professionali, entro il limite delle corrispondenti categorie del personale e dei posti previsti in pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli a quelli individuati nel regolamento organizzativo del Corpo di polizia

locale provinciale in conformità del rapporto numerico unità - abitanti residenti per provincia stabilito.

3. In sede di prima applicazione nei nuovi profili professionali del Corpo di polizia locale provinciale verrà inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per il posto da ricoprire, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento, con esito positivo, di apposito corso di riqualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi indetto dal Centro regionale di polizia locale.

4. Con l'inquadramento del personale dipendente nel nuovo profilo professionale il posto in pianta organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è definitivamente riconvertito.

5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore Regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali predispone lo schema di regolamento organizzativo del corpo di polizia locale provinciale.

Art. 5

Politiche integrate per le funzioni di polizia locale e per la sicurezza

1. Al fine di realizzare una più efficace azione delle funzioni di polizia locale, per il miglior perseguimento della sicurezza delle persone e della comunità, nonché dell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità locale, il Presidente della Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico, promuove e stipula accordi con l'Amministrazione Centrale statale per la collaborazione e cooperazione tra le Forze di polizia nazionale e la polizia locale comunale e provinciale, nei seguenti campi di intervento: scambio di informazioni e realizzazione di sistemi informativi integrati, interconnessione tra le sale operative, formazione e aggiornamento professionale, piani di intervento di utilizzazione del personale, e di ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche di polizia locale e di sicurezza.

Art. 6

Osservatorio per le politiche di polizia locale e di sicurezza locale

Per valutare e promuovere le attività delle politiche integrate di cui al precedente articolo 5, la Conferenza Regione - Autonomie Locali dedica specifiche riunioni su temi di polizia locale, di sicurezza delle persone e del territorio, alle quali sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione.

Art. 7

Collaborazione tra gli Enti Locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale

L'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, è così sostituito:

1. I comuni e le province regionali possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. Apposita convenzione tra gli Enti regolamenterà i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti

finanziari di mezzi e di personale di ciascun Ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati.

3. I comuni e le province regionali possono altresì stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza di stagionalità o di occasionalità.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti possono essere corrisposti compensi aggiuntivi e rimborsi, nelle forme, modalità e misura disciplinate dal vigente contratto collettivo di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'Ente od organismo che utilizza il personale.

Art. 8

Circoscrizioni comunali di polizia locale

L'Articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, è così sostituito:

1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni, distaccamenti di polizia locale, per l'espletamento decentrato dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità quale zona territorialmente delimitata affidata alla vigilanza dell'agente di polizia locale.

2. All'interno di ogni circoscrizione, il distaccamento di polizia locale organizza il servizio di prossimità,

3. Nella zona territoriale che gli è stata affidata, l'agente di prossimità, in aggiunta alle funzioni di polizia locale, promuove e sviluppa forme di collaborazione con i cittadini, tesi al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, vigila sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile dei cittadini facendosi portavoce presso l'Amministrazione comunale delle loro esigenze e dei problemi del territorio.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale ai distaccamenti circoscrizionali è commisurata alle esigenze secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17.

Art.9

Regolamento comunale e provinciale

L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, è così sostituito:

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento del comune o della provincia regionale;

a) stabilisce l'ordinamento e l'organizzazione del corpo di polizia locale, nel territorio di appartenenza;

b) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e i relativi obblighi e sul comportamento degli addetti;

c) indica le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto;

d) determina le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia locale stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

e) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;

f) indica le modalità di svolgimento del servizio;

g) Stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per il personale dei vari servizi, tenendo anche conto dell'anzianità e della professionalità;

2. L'ente locale può costituire un fondo per le spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile;

3. Il regolamento di polizia locale, predisposto dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale e adottato con decreto dall'Assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali, è approvato dagli Enti locali entro 60 giorni dalla data della sua acquisizione.

Art. 10 Divise e Gradi

L'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 è così sostituito:

1. L'Assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità degli addetti Corpo di polizia locale, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato;

Art. 11 Centro regionale di formazione per la polizia locale

L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, è così sostituito:

1. Per la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale della Sicilia, nonché per compiti d'istituto e di ricerca, l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e le Autonomie locali istituisce, quale organismo autonomo dell'assessorato il Centro regionale di formazione della polizia locale.

2. Il Centro tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione superiore dei funzionari dei Corpi di polizia locale. Può anche effettuare attività formativa a pagamento per altri enti pubblici o privati.

3. Il Centro inoltre tiene ed organizza, anche in sedi decentrate, corsi per l'aggiornamento del personale già in servizio.

4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il centro è dotato di un fondo che verrà integrato con le quote poste a carico degli enti locali richiedenti il servizio di reclutamento.

5. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali, approva con proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificate la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale da utilizzare per il relativo funzionamento.

6. Uno speciale regolamento, approvato con decreto dell'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali, stabilisce le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile del personale.

7. Il responsabile del Centro presenta annualmente una relazione all'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali sull'attività svolta.

8. L'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali vigila sul buono andamento del Centro e propone al Presidente della Regione, quando ne ravvisi giusti motivi lo scioglimento dell'organo o la sostituzione dei singoli componenti.

9. Il Centro regionale di formazione della polizia locale dovrà essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
Comitato tecnico Regionale per la polizia locale

L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, è così sostituito;

1. Presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali è istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Famiglia alle Politiche sociali e alle Autonomie locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

a) dall'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali, che lo presiede;

b) dal Dirigente Generale del dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali che può essere delegato a presiederlo;

c) da quattro esperti in materia di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali di polizia locale;

d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall'A.N.C.I. regione;

e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'U.R.P.S.;

f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra il personale in servizio nel corpo di polizia locale;

g) dal Dirigente del servizio competente dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, appartenente alla Categoria D;

4. Il Comitato:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge o ogniqualvolta lo richieda l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali;

b) promuove studi ed iniziative e predispone gli atti di indirizzo e di raccordo per l'uniformizzazione dei servizi e le informazioni di supporto alla polizia locale;

c) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro di fondazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;

d) elabora lo schema di regolamento di polizia locale comunale e provinciale.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 13
Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17, sostituire la parola "favorire" con le parole "coordinare e promuovere";

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 è sostituito dal seguente: "Il corpo di polizia locale dipende direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, o dal" Assessore all'uopo delegato, che impartisce al responsabile del servizio le opportune direttive";

3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 inserire il seguente 6 comma: "Il corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'Ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di Funzionari amministrativi o tecnici";

4. All'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 è aggiunto il seguente comma 2: " Per il miglior conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti ed ufficiali di polizia locale per ambito territoriale de1l'Ente di appartenenza si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale";
5. Il primo comma de1l'art. 6 e 1'art.13 della legge 1 agosto 1990 n° 17 sono abrogati.

Art. 14

Attività del Centro regionale

1. Il Centro regionale per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1990 n° 17 entro 30 giorni da1l'approvazione del bi1ancio della Regione approva il piano delle attività annuale distinto per programmi e progetti.
2. Ogni programma o progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustra l'attività da svolgere, gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità e i tempi di realizzazione, i relativi costi e le risorse con cui farvi fronte.

Art. 15

Reclutamento del personale di polizia locale

1. I comuni e le province regionali per la Copertura dei posti vacanti di agente e Funzionario di polizia locale si avvalgono, in deroga alla normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, delle procedure concorsuali indette dal Centro regionale di Polizia Locale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta al Centro regionale di Polizia locale del fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.
3. Il reclutamento avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto dal Centro regionale e svolto in sede regionale. Per l' espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni in materia di assunzione di personale degli enti locali.
4. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.
5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sci mesi, comprende un periodo di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata, e lo modalità di svolgimento sono stati disciplinati dal Centro regionale di formazione.
6. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.
7. L'assegnazione al comune è disposta dal Centro regionale in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.
8. Il costo del servizio sarà ripartito tra gli Enti Locali richiedenti in maniera proporzionale alla richiesta del fabbisogno del personale.

Art. 16

Istituzione dell'indennità di polizia locale

1. Per compensare il maggiore impegno e le responsabilità degli operatori di polizia locale derivanti dall'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria e dell'attività integrata di polizia locale di cui al precedente art. 5, i comuni e le province istituiscono per il personale in servizio l'indennità di polizia locale, distinta per qualifiche e categorie, corrispondente alla differenza tra l'indennità di cui all'art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995, e successive modifiche, e l'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma terzo, della legge 1 aprile 1981 n° 121, e successive modifiche ed integrazioni, così come determinata annualmente.
2. Al finanziamento della suddetta indennità i comuni e le province attingono alla quota che l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali assegna annualmente a titolo di fondo di miglioramento dei servizi.

Art 17

Fondo per la previdenza e l'assistenza del personale di polizia locale

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso il Dipartimento regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e alle Autonomie locali, il Fondo Autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo di cui al precedente comma viene finanziato annualmente con il 10% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e alle Autonomie locali con proprio decreto disciplinerà l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.